

Logica decisionale

JOSÉ MARÍA SERRANO RUIZ

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. Attualità ed efficacia della Logica classica. 3. Applicazione giudiziale della Logica classica. 4. Conclusione.

Devo necessariamente cominciare con una confessione, metà ignoranza (o nescienza¹) metà imbarazzo: il tema, i concetti, le parole proposte come programma mi sono strane. Ho letto con attenzione l'*instrumentum laboris* che ci ha preparato il Prof. Gherri², ma mi è sembrato un traguardo troppo arduo per la mia preparazione remota e troppo impegnativo per un'approssimazione a breve termine che per di più, nel mio caso, doveva fare i conti con delle giornate non certo vuote. Mi è venuto in aiuto il 'titolo' della mia convocazione affettuosamente ricordatomi dagli organizzatori: un'esperienza quasi quarantennale nel non facile mestiere e nella appassionante avventura di giudicare e decidere nella Chiesa, dal livello diocesano e arcidiocesano fino ai Tribunali apostolici. Serve l'esperienza? Metto a vostra disposizione ed ora alla vostra attenzione la mia esperienza per quello che è, e per quello che può valere.

1. PREMESSA

Entrando nella trattazione il mio discorso si è fatto alquanto sconcertante poiché lo spazio nel quale muoversi mi appariva addirittura esotico in quanto, (io) non avvezzo alle parole e nozioni che mi si prospettavano nel suddetto *instrumentum laboris*, mi riconoscevo spoglio di concetti e terminologie che si sono fatte avanti recentemente –sono figlio come tutti, ed io quasi nipote, del mio tempo–. Ma altrettanto devo riconoscere che mi sono sentito scandalizzato dell'apprezzamento prospettato verso la Logica scolastica. Allora sono io l'esotico, il fuori posto?

Non so fino a che punto sono recepibili le caustiche espressioni di un modo di esprimersi e ragionare bistrattato da Bertrand Russell, quando il polimorfo e geniale inglese afferma: «in tutta l'epoca moderna praticamente ogni progresso della Scienza nella Logica o nella Filosofia ha dovuto compiersi contro i discepoli di Aristotele»³ fino ad affermare: «Aristotele [...] fu una delle grandi sventure dell'umanità. Ancora oggi l'insegnamento della Logica nel maggior numero delle Università è pieno di stupidaggini delle quali egli è responsabile»⁴; Logica scolastica anche non meglio considerata da Bernard Lonergan, indimenticabile maestro mio di Teologia trinitaria nell'Università Gregoriana, che non si risparmia:

¹ Come si sa, la differenza tra le due parole, o concetti, "ignoranza" - "nescienza", sta nel rapporto conoscenza dovuta o presumibile e conoscenza non esigibile in funzione delle circostanze che concorrono nel soggetto. Con relazione a me, mi ritrovo senz'altro per tanti motivi nel secondo caso davanti ai termini e i concetti di cui si tratta.

² Cfr. P. GHERRI, *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011, ***paginazione finale completa***.

³ Cfr. B. RUSSELL, *History of the western Philosophy*, London, 1991, 206.

⁴ Cfr. B. RUSSELL, *La visione scientifica del mondo*, Bari, 1988, 29.

«(la percezione comune⁵ tiene) una ragguardevole somiglianza con alcuni aspetti della barbarie»⁶. Se raccolgo queste affermazioni tanto forti, nel limite del pittoresco, è con il doppio fine di aprire l'orizzonte dell'esposizione e di richiamare per parte mia almeno il riconoscimento dovuto a un dibattito per forza pluralistico, il ché è certamente un punto di partenza scoraggiante attorno alla verità reale, una e sicura; ma altrettanto forse inevitabile nelle ricerche e conclusioni umane. Ma si può chiedere di più? Ci si deve ridurre per forza al perditempo o alla distrazione teorica o lontana dalla realtà che ci propinano –o propinarono– nei banchi della scuola? Non dubito che le riflessioni nate oggi, legittime e perfino legittimanti un certo modo di pensare, possano arricchire la nostra scienza e farle perdere la paura di fronte ad aspetti ancora troppo 'misterici'⁷.

In ogni modo spero che qualche contributo dalla mia esperienza e dalla mia produzione giurisdizionale e didattica ci possa arrivare e poiché tale patrimonio culturale si esprime in chiave di Logica così come di sapienza (non è senza deliberata doppia accezione –cognizione *gustata*, *assimilata*– l'uso del termine *in subiecta materia*) da un approccio al modo di ragionare che mi pare molto accessibile e, mi permetterei di dire, ancora comune⁸, mi sembra perfino obbligato sviluppare i miei ragionamenti in quella Logica. Per di più qualche stralcio di storia *sine glossa*, nuda cronaca prima di essere letta in qualsiasi sistema logico⁹, forse non sfigureranno accanto a parole più forbite e a concetti più sottili. Il tutto potrà aiutare ad un, credo proficuo, lavoro di sintesi e discernimento.

Professione quindi convinta e decisa, sfacciata, di *Logica aristotelica e scolastica*. Quella che poggia nelle parole (termini, concetti) nelle proposizioni (giudizio, enunciato) e ragionamento (sillogismo, deduzione/induzione), a cui la maggioranza, credo, dei lettori saranno abituati.

Giova riprendere ancora, come pregiudizio –premessa intenzionale ed intenzionata, nel senso più innocente e meramente di priorità espositiva– l'impostazione del problema della relazione Logica-Diritto.

Logica fine in se stessa o Logica-metodo, cammino? Logica principale o Logica strumentale? Logica formale o Logica reale? È tutta questa problematica applicata –già la parola è una traccia eloquente– in due momenti diversi: il Diritto in generale e la decisione giudiziale in particolare. La questione potrebbe sembrare di minor importanza se ridotta alla correttezza meramente formale o, se si vuole, di legittimità retorica –grammaticale, terminologica– tra un presupposto e una conclusione; ma diventa più importante se si pretende arrivare allo sfondo epistemologico o di verità¹⁰ di contenuto: e più ancora se questo contenuto, in quanto giuridico e giudiziale, impone le sue condizioni. Così ognuna delle questioni testé proposte a proposito della Logica potrebbero ritornare a proposito del Diritto: Diritto formale¹¹, Diritto essenziale, Diritto dogmatico¹², Diritto esistenziale, Diritto strumentale, Diritto primario?¹³ E ancora: che verità è la verità giuridica e

⁵ Punto di riferimento obbligato, quasi assiomatico o inevitabile, di questa Logica *classica*. Nel pensiero neoscolastico spagnolo abbiamo un rappresentante molto qualificato di questa posizione in Balmes e la sua principale opera "*El criterio*" (J. BALMES, *El criterio*, Barcelona, 1845 [cfr. G. BALMES, *Il criterio*, versione dall'originale, Lucca, 1849]).

⁶ Cfr. B. LONERGAN, *Insight*, London, 1958, 251.

⁷ Nel doppio senso di criptici –oscuri– e messi solo alla portata di persone *iniziate*. Viene anche da pensare –con le dovute proporzioni– nell'ammonimento del Concilio Vaticano I sui misteri divini: non si possono capire in pieno ma la mente umana può arrivare a una certa intelligenza fruttuosissima... (cfr. H. DENZINGER - A. SCHÖMETZER, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus et fidei morum*, Barcinone - Friburgi Brisgoviae - Romae - Neo-Eboraci, 1948, n. 1796).

⁸ La Logica aristotelica è anche conosciuta, penso che senza dissensi, come *Logica del senso comune*, a prescindere dell'ulteriore significato e valutazione critica attribuita a questa espressione, come abbiamo appena visto.

⁹ L'inevitabile echeggiare *virtuale*, *informatico*, del termine *sistema* dovrebbe servire stavolta per farlo sinonimo di complicato e inafferrabile per utenti impreparati.

¹⁰ Ed ancora la parola avrebbe bisogno di ulteriori precisazioni: consequenziale oggettiva, di immediata evidenza, di convinzione personale...

¹¹ Anche se per riferimento al contrasto nell'impostazione tra Diritto civile e Diritto canonico, fanno al caso le parole di una Sentenza c. Fagiolo: «*Cum Legislator canonicus respuerit theoriā declarationis dictam, quæ, e contra, sufficit civili Legislatori et semper expostulaverit conformitatem inter consensum internum et verba adhibita in celebrando Matrimonio...*». Coram FAGIOLO, *decisio diei 30 octobris 1970*, in APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiæ*, vol. LXII, 982.

¹² È il caso di ricordare il ben conosciuto testo di Javoleno: «*omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit*» (D. L., 17, 202). Il testo che qui ci interessa solo sotto il profilo *definitorio* (dogmatico), ha altri risvolti interessanti, non ultimo che si riferisce allo *Ius civile* (positivo) –cosa che del resto viene al solito sorvolata– e pertanto lascia al riparo di questa impostazione *dogmatica* altre forme di Di-

giudiziale nei confronti di una verità logica?¹⁴ Una verità logica, espressa in termini grammaticali, può interessare di meno in una prospettiva nella quale l'esistenza scaturisce dall'intenzione e non solo dalla realtà oggettiva, come antecedente ed indipendente dall'intervento del soggetto?

È curioso che la nostra Giurisprudenza asserisca una e mille volte che l'atto della volontà solo sia noto a Dio e alla persona che lo fa –parte, questa seconda, tutta da verificare– e dopo pretenda scorgerlo in mille rivoli oggettivi, più o meno vincolati alla Legge o alla Giurisprudenza, ma lontani se non da Dio sì dal soggetto.

In ogni modo credo che tutti possiamo essere d'accordo che la Logica è uno strumento, un nobile strumento, al servizio della verità. Ma quale verità? Il nostro tema ci proporziona qualche paradigma per la circoscrizione dell'argomento: *Logica e Diritto; Logica decisionale - Logica giuridica decisionale*.

2. ATTUALITÀ ED EFFICACIA DELLA LOGICA CLASSICA

Un mio contributo per una approssimazione alla *Logica decisionale* arriva in un modo che in questo contesto potrebbe sembrare estemporaneo o addirittura esoterico; si proporrebbe comunque avvicinarci alla chiarezza e distinzione, qualità di cartesiana memoria riferite alla verità acquisita. Si tratta di *applicare alla Logica* –nel caso *decisionale*, ma presente anche nelle tappe precedenti alla decisione–, di *ritrovare nella Logica* di ricerca, di interpretazione, di organizzazione e di conclusione, quella *personeità* ed *interpersoneità*¹⁵ che sempre ha caratterizzato il mio sforzo giurisprudenziale e docente e della quale è oggi espressione un'opera di recente pubblicazione¹⁶. Una personeità e interpersoneità che si presenta tutta intera e non solo la mente, la ragione, l'intelletto in qualsiasi operazione che siamo abituati a chiamare umana o razionale –non so con quale precisione o precisazione– nella nostra Logica formale. Sono solito dire che questo è dovuto a che Aristotele –siamo nella Logica– ci fece il dubbio favore di definirci “animali razionali”. Ma ché se ci avesse dichiarato esseri poetici, amanti, comunicanti... avrebbe sbagliato? Mentre il pensiero rimane un'operazione solo razionale è un'operazione *egoica*, che non presuppone, almeno in teoria¹⁷, l'esistenza dell'altro o degli altri; ma nel momento che si fa parola, chiede relazione, dialogo comunicazione¹⁸. Tale è la decisione, che essenzialmente va indirizzata all'altro, agli altri.

Tornando ora all'oggetto nucleare del nostro tema e dell'impostazione che cercheremo di dare da parte nostra, mi piace riaffermare la mia fede nella Logica aristotelica –più nel suo discorrere che nei suoi traguardi– e ricordare le lezioni di Logica elementare delle nostre aule del Liceo sulle tre operazioni, collegate, della Logica formale(?): concetti-termini, giudizio-proposizione, e argomento-sillogismo. Tratteniamoci in questa molto gradevole, in quanto ringiovanente, ripetizione.

2.1 Le parole

ritto, naturale, consuetudinario... e anche che il dogmatismo giuridico non si affermi con la forza di altri dogmatismi, in quanto suscettibile di essere rimosso (sovrerso).

¹³ Potremo disturbare ora perfino il Vangelo: «*Sabbatum propter hominem factum est et non homo propter sabbatum*» (Mc 3, 27). Il testo mi sembra particolarmente incisivo trattandosi della *Torah*; ma non è sprovvisto di forza, che anzi ce l'ha molto più qualificata, negli Ordinamenti giuridici e costituzionali degli *Stati di Diritto*.

¹⁴ Di fronte a quanti volessero vedere in queste parole una minaccia alla verità in sé necessariamente una (vera in sé) emerge la incalzante domanda senza risposta nel processo del Cristo: «*Quid est veritas?*» (Gv 18, 38).

¹⁵ Il termine “*personeità*” più specifico in quanto spoglio di ulteriori connotati caratteriologici, appare nel profondo filosofo spagnolo Zubiri (cfr. X. ZUBIRI, *Sobre la esencia*, Madrid, 1962, 504-505).

¹⁶ Cfr. F. CATOZZELLA - M.C. BRESCIANI (curr.), *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Serrano*, 3 voll., Città del Vaticano, 2009.

¹⁷ Non senza senso, qui l'uso del termine *teoria* e le sue risonanze elleniche di *contemplazione* è di per sé significativo.

¹⁸ Perfino in una certa approssimazione al mistero della Ss.ma Trinità mi sono azzardato a dire che un Dio solo uno nel senso della *ratio naturalis* sarebbe un Dio egoista che attenderebbe la Parola e l'Amore per esprimersi al completo.

Poiché abbiamo a che fare in primo luogo con le parole-termini (orali, scritte) fermiamoci già dall'inizio nella considerazione della realtà¹⁹ veicolata dalle parole stesse (Dichiarazioni di parti, di testi, di documenti, di pareri peritali, di discettazioni, ecc.) portate al Processo in ordine alla decisione. Abbiamo sentito dalle scuole che la parola è la rivelazione del pensiero. Ma io direi di più. La parola è la *incarnazione del pensiero*. Incarnazione che è allo stesso tempo impoverimento ma anche crescita di *consistenza esistenziale*. Dovremmo avvicinarci con rispetto a questa paradossale forza e debolezza della parola. Solo una Parola ha sussistenza propria e per di più personale e, possiamo anticipare, interpersonale. Nel *Logos* —onde *Logica*, Scienza o Arte della parola— la voce e la realtà-verità semplicissima e trasparente è nello stesso tempo suono e persona. Ma nella persona umana imperfezione e complessità complicano la verità nella dizione e, ancora di più, nell'interpretazione. Il ché è di un'importanza non irrilevante in ordine alla decisione.

Il Prof. Gozzano in una Perizia in una Causa *coram me* fa un'osservazione di singolare importanza:

«quando si tratta di una semplice informazione ciò avviene tramite la codificazione e decodificazione del messaggio. Ma quando, anziché di una semplice informazione, cioè di un messaggio noetico si tratta di un messaggio che contenga una componente emotiva, il rapporto tra la fonte del messaggio e il ricettore dello stesso è molto più complesso e profondo»²⁰.

Ciò mi sembra di un'importanza non irrilevante in ordine alla decisione, situazione nella quale s'incrociano sentimenti ed interessi molto notevoli.

Ma anche limitandoci allo spessore della parola, alla sua pregnanza intrinseca, il problema merita molta attenzione. Mettiamo tre esempi.

- Uno è un aneddoto ormai già conosciuto per averlo io stesso utilizzato diverse volte in relazione colla comunità di vita ed amore ed il consenso da cui nasce²¹. Si tratta di una striscia di Charlie Brown nella quale la bambina civettuola Lucy si lamenta con il bambino musicista Schroeder che quest'ultimo mai le ha detto che ha un sorriso incantevole. Il bambino senz'alzare la testa, piena di fuse e semifuse, dalla tastiera, per liberarsi della pressione della precoce innamorata risponde meccanicamente: «Lucy, hai il sorriso più bello dalla creazione del mondo». E la bambina con una disarmante logica decisionale afferma: «Anche se lo ha detto, non lo ha detto».

Credo che la Logica retorica, guardando al soggetto, al predicato, ecc. non sarebbe stata così azzeccata. Il “sì” del Matrimonio, un monosillabo appena ma con rilevanti conseguenze non è un vocabolo formale. Né lo sono le parole decisionali con cui il Giudice trasmette, interpretandole, le parole in Atti.

Gli altri due esempi purtroppo sono molto più tristi in quanto dedotti immediatamente dalla casistica processuale.

- In una causa di nullità matrimoniale per la comune esclusione dell'indissolubilità, un Giudice, sopra gli Atti in francese, si è permesso di azzardare una versione molto particolare e ha tradotto “*sans arrière pensée*” con: “senza pregiudizi tradizionalisti” e così un'espressione che di per sé si limitava ad affermare che la persona non agiva con intenzioni nascoste (simulatorie) si è venuta a trovare, grazie a una bizzarra interpretazione —“*pensieri arretrati*”—, con un inaspettato argomento in favore dell'esclusione.

¹⁹ Appena se necessario dopo le speculazioni che precedono insistere nel senso molto umile da attribuire a questo termine in *subiecta materia*.

²⁰ Cfr. SERRANO, *decisio diei 5 aprilis 1973*, in APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisiones seu Sententiæ*, vol. LXV, 330. L'esperto, nel caso concreto, si riferisce alla relazione affettiva sottostante alla comunicazione. Ma è evidente, come si vedrà, che non si decide senza impegnare il cuore oltre l'intelligenza.

²¹ Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *La considerazione esistenziale del Matrimonio nelle Cause canoniche di nullità per incapacità*, in F. CATOZZELLA (cur.), *La centralità della persona nella Giurisprudenza coram Serrano*, I, Città del Vaticano, 2009, 238, nota n. 58.

- Ancora un altro. A Firenze c'è una chiesa a quanto pare perfino aristocratica che porta nel suo titolo l'espressione 'dei Pazzi' ma è assolutamente escluso che dal solo nome si deduca un argomento in favore dell'incoscienza del nubente che stava compiendo una pazzia qualificata sino al punto di vanificare il suo Matrimonio. Addurre il nome del posto per dedurre la qualità dell'azione ivi compiuta sembra oltremodo azzardato. Ed infatti né l'interpretazione comune, né la giudiziale, hanno potuto confermare un'intenzione collegata a così flebile e discutibile indizio.

Attraverso questi esempi, che si potrebbero moltiplicare in modo significativo, possiamo già intravedere le difficoltà che dobbiamo gestire già coi primi strumenti della Logica che sono le parole, i termini ed i concetti.

2. 2 I giudizi

Il secondo grado di operazione mentale studiata dalla Logica *tradizionale* corrisponde al giudizio. In questo secondo momento il soggetto si sente più coinvolto per quanto non rimane nell'inerte – si fa per dire – contemplazione di un concetto o della sua trasmissione attraverso una parola, ma deve impegnarsi in una affermazione o negazione tra due termini. Per noi, abituati all'affermazione categorica e per così dire trasparente, astratta, essenzialista ed apodittica, appare un'operazione facile e quasi *necessaria*: ma ancora non abbiamo fatto i conti con l'asserzione che ci presenta il vecchio – e con abituale malumore – Pascal quando ci dice che il cuore ha una logica che l'intelligenza non capisce²²; o arriva Merleau-Ponty ed afferma che la persona ha canali di comunicazione che non trascorrono per le vie dell'intelligenza²³. Non ultimo il filosofo spagnolo Zubiri²⁴ ha coniato il termine "*intelligenza sentiente*"²⁵ che sicuramente è più prossimo alla realtà viva, esistenziale, che l'intelligenza astratta e 'pura'. Del resto che altro si può desumere dalla saggezza della lingua che non disdegna di chiamare *consenso* cioè *con-sentimento*²⁶ l'identità di pensiero tra due o più persone²⁷ e *sentenza*, parere cioè intriso di sentimento, la decisione giudiziale? Non so se si può imparare, non certo giudicare, senza sentimento; e chi lo facesse sarebbe, pur credendosi freddamente dalla parte della giustizia nuda e cruda²⁸, un Giudice iniquo, un Giudice senza cuore²⁹.

Non mi rassegnò a non raccontarvi il voto di un Perito.

In una Causa d'incapacità, il marito –convenuto– si reca a colloquio dall'esperto. Ecco il dialogo tra il dottore ed il convenuto³⁰:

«– Lei sa perché viene al mio studio?

– Sì, dottore. Vengo perché mia moglie è andata via da casa e ha presentato una Causa di nullità di Matrimonio.

– E che pensa lei della iniziativa di sua moglie?

– Che ha fatto male perché la Bibbia comanda che marito e moglie vivano insieme.

²² Cfr. B. PASCAL, *Pensées*, (L. BRUNGSCHWICG, ed.) IV, Paris, 1908, 277.

²³ Cfr. M. MERLEAU-PONTY, *Phénoménologie de la perception*, in *Nouvelle revue française*, LXIV (1971), 409-410. L'autore si riferisce specificamente alla relazione *io-l'altro*, che evidentemente ha un luogo privilegiato nella relazione coniugale, ma non solo.

²⁴ A lui dobbiamo anche un altro neologismo che non risulterebbe molto lontano di queste riflessioni e che il Segretario di Stato ha adoperato nella recente presentazione del mio libro sulla centralità della persona nella Giurisprudenza: "*personeità*" (v. *supra* nota n. 15).

²⁵ Cfr. X. ZUBIRI, *Inteligencia sentiente*, Madrid, 1980.

²⁶ Più chiaramente ancora in castigliano: "*consentimento*".

²⁷ E l'origine etimologica non ci smentisce, ma addirittura il contrario, se usiamo il termine *accordo*.

²⁸ Mi si permetta riportare un ricordo personale. Sono stato invitato ad un congresso nella Repubblica Slovacca. Alla fine dei lavori, il Vescovo della Diocesi ebbe una allocuzione nella sua lingua, nella quale le uniche parole che mi furono accessibili erano quelle di un noto brocardo medievale che diceva "*Fiat iustitia, pereat mundus!*" Nella mia risposta, in latino, ho accolto il messaggio che trasmetteva quella frase ma ho manifestato senza ambiguità la mia predilezione per un'altra simile nella forma ma molto lontana nel contenuto: "*Fiat caritas ut salvetur mundus!*" Ed infatti nessuna decisione del Giudice ecclesiastico pur travagliata che sia nella sua risoluzione può essere sprovvista di carità.

²⁹ Cfr. Lc 18, 8. Già la parola "*iniquus*" suggerisce la mancanza di equità come facoltà di percepire un'uguaglianza che deve portare a una facile empatia. La "*Bible de Jérusalem*" traduce *tout court* "*Giudice ingiusto*" (cfr. *La Bible de Jérusalem*, [traduite en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem. Nouvelle édition revue et augmentée] Paris, 2000); sotto questo profilo è semplicemente impressionante il contrasto tra il giudizio di Gesù e del fariseo: Lc 7, 36-50.

³⁰ Cfr. *coram* SERRANO, *decisio diei 18 maii 1973* (inedito); J.M. SERRANO RUIZ, *Acerca de algunas notas específicas de Derecho y deber conyugal*, in *Revista española de Derecho canónico*, XXXI (1974), 24, nota n. 66.

- E se sua moglie tornasse a casa, lei che penserebbe?
- Che non farebbe se non quello che deve perché il Codice Civile dice (diceva allora) che è il marito quello che stabilisce il domicilio coniugale.
- Lei crede che io ho potere di persuasione?
- Sì dottore, lei è una persona molto intelligente. Se se lo propone riuscirà a far tornare mia moglie a casa.
- Allora –adesso è il dottore che parla– lei può essere tranquillo. Appena lei uscirà, entrerà sua moglie e io la convincerò a tornare a casa. Che ne pensa?
- La ringrazierei tanto, dottore. Perché tutto il vicinato sta a domandarsi dove sarà mia moglie, con chi mi starà mettendo le corna».

Il perito si limita a commentare:

«ma con chi si è sposato quest'uomo? Con Dio, con la Legge, con i vicini? Dio vuole che marito e moglie vivano insieme per amarsi; che si rispetti un ordine nella vita familiare per creare una comunità di vita e amore... In tutte le affermazioni del convenuto non c'è un'allusione alla frustrazione dell'amore, di un progetto familiare, di una prospettiva di vita comune fino alla morte».

Ecco un Matrimonio formale –convenzionale, sociale, legale, ecc.– che non ha riscontro nella verità reale.

Ma c'è pure il Vangelo che, evidentemente, nel nostro contesto non si può lasciar da parte. Due esempi.

- Nel sermone della montagna il Signore dipinge uno dei quadri più poetici del Nuovo Testamento: «guardate i gigli del campo: non seminano, non mietono e non di meno Dio li veste di grande bellezza» (*Mt* 6, 28; *Lc* 12, 22). Immaginiamo che passi un pittore ed osservi un bianco immacolato, o un botanico e si fermi ad osservare gli stami, i pistilli, o un poeta ed effettivamente si fermi nell'immagine dell'innocenza e del candore... Tutti gli osservatori avevano a portata di mano lo stesso oggetto; ciascuno ha visto una parte: quella che portava dentro. E possiamo pensar che tutti gli uomini giudichino allo stesso modo? Che noi stessi, magari, siamo in grado di giudicare sempre con la stessa visione dei fatti?

- C'è ancora un altro esempio: quando si legge la parabola del buon samaritano (*Lc* 10, 25 ss) e ci si trova con la domanda del dottore della Legge che tranquillamente chiede al poeta e profeta di Nazareth chi sia il suo prossimo... Io avrei interrotto lì la parabola originale ed avrei proseguito in un altro modo provocatorio: “Come: tu sei dottore della Legge e mi domandi chi è il tuo prossimo?” Come poteva giudicare, decidere, un maestro fino a tal punto ignorante della seconda riga della Legge? Ma ancora il Maestro di Nazareth ha confrontato la Legge³¹ con il dato esistenziale, con quel mezzo morto lasciato in uno di quei sentieri scoscesi, che invero esistono nel cuore della montagna, a rischio e pericolo di ladroni e banditi...

2.3 La decisione

Siamo così arrivati alla fine del nostro pellegrinaggio attraverso le tappe preliminari della Logica. Abbiamo camminato per le *parole* e per i *giudizi*, presupposti inevitabili di ogni decisione, ed eccoci davanti il passo ed il peso della *decisione*. Non è, come abbiamo visto, che avvicinarsi sia stato un lavoro indifferente: ma, qualunque cosa si dica della diversa natura o funzioni della Logica, ora dobbiamo ammettere che qui e per noi parole e giudizi non sono se non *strumenti* –formali, incipienti– della grave e terminale meta della decisione. Penso che man mano avanzano le operazioni mentali di apprendere, giudicare... il contenuto si va avvicinando alla realtà esistenziale che vorremmo afferrare nel deci-

³¹ Pure in quest'occasione bisognerà sottolineare la forza del testo per rapporto alla *torah*; anzi, non è carente di significato, il fatto che abbia risposto ad amare il prossimo un samaritano e non un giudeo.

dere, in modo che il salto logico dalla premessa maggiore alla minore e perfino alla conseguenza ci mette a confronto (da una parte) con un'impostazione ideale, come platonica, e (dall'altra) ci rimanda ad un traguardo dettagliatamente reale, circostanziato. Non si può non avvertire che la decisione parte da un campo illimitato –il precetto legale applicabile– per arrivare ad uno spazio molto ristretto: la concretezza del caso. E per di più con notevoli accorgimenti particolari nell'uso dell'argomentazione. Vediamo come.

Prima di entrare in pieno nello sviluppo della Logica *giuridica* decisionale, ritorniamo un momento sulle parole e giudizi nella Logica appunto *decisionale*.

Le parole nella Logica *giuridica decisionale* sono certamente qualcosa in più che *flatus vocis*. In qualche modo creano³² una realtà, per di più vincolante, che prima non esisteva nell'ordine sociale, comunitario, perfino ontologico³³. È chiaro che questa energia creativa della parola è diversa se si tratta di una *parola decisionale legislativa* o una *parola decisionale giudiziale (procedurale, definitiva...)* ma sempre introduce un *novum quid* nella vita giuridica. Di fronte alla forza della parola –legale, di prova, di ordinazione delle diverse fasi del Processo...– abbiamo gli strumenti di comprensione e di interpretazione da adoperare con il rigore particolare che esige la fondamentale importanza del linguaggio che –abbiamo appena visto– è propria di questo settore. E dobbiamo renderci conto che non si tratta di una scoperta, affermazione o negazione, che si esaurisce nel campo di un convincimento o rifiuto intimo³⁴, ma di una realtà chiamata ad inserirsi nell'ordine pubblico.

Il *giudizio* è come un'anticipazione, anche se parziale e frammentaria, di quella attività decisionale che stiamo cercando di focalizzare in pieno. L'approssimazione al *giudizio* come seconda operazione logico-mentale applicata al settore giuridico-decisionale ci porta a una conscia e profonda revisione o conversione³⁵. Sicuramente la nostra Logica propositiva non meno che proposizionale, ci ha abituati a esprimerci in termini ed affermazioni universali³⁶. Del resto, tale sembra essere almeno la nostra aspirazione come contributo alla *certezza formale* –non esattamente *verità essenziale*– delle nostre asserzioni. Ma *categorizzare* le parole ed i concetti, farle fondamento di espressioni apodittiche in giudizi (universali) *a priori* dovrebbe tener presente una doppia riduzione: si tratta di giudicare *un atto* e ancora di più *un'azione personale*; anzi un *evento irripetibile* già accaduto e pertanto non più riformabile³⁷. Tale è il punto di partenza della nostra Logica *giudiziale*³⁸.

Sembra potersi dire che la Logica *giuridica decisionale*, collocata ora al termine dello schema logico classico –l'argomentazione, il sillogismo– impone una prima, forse duplice, delimitazione: è una Logica che non si riduce a un esercizio dialettico fine a se stesso ma che indirizza il ragionamento verso una finalità chiamata a lasciar la sua traccia nella convivenza sociale o, a portata più ridotta, nelle relazioni interpersonali³⁹ e ciò a partire dalla convinzione del Giudice.

³² È quasi molto adeguata un'analogia con la Parola *per quem omnia facta sunt*.

³³ Nella loro formalità di linguaggio giudiziale. E chiaro che si dovrà distinguere tra forza dichiarativa, costitutiva... Ma un cambio significativo si avrà in tutti i casi.

³⁴ Anche se, come vedremo, l'inizio è per forza immanente alla persona.

³⁵ Ormai non solo in quello che esponiamo ma nel nostro esporre come esperienza *personale* ci sentiamo coinvolti con tutto il nostro essere, onde convincerci è infatti convertirci, cambiare non solo ragionamento ma anche *mentalità*.

³⁶ È emblematico a questo proposito il modello privilegiato medioevale "bArbArA" che accorpa tre proposizioni '*universali affirmativæ*'. A questo proposito va ricordato come i logici medievali abbiano inventato quattro gruppi di parole (=figure) che, una volta memorizzate, permettevano di sapere tutto sulle strutture dei (solo) 19 sillogismi ritenuti validi; la formula "BARBARA" indica uno dei quattro sillogismi validi "della prima figura" (insieme a: CELARENT, DARII e FERIO).

³⁷ È un'umile –o presuntuosa– pretesa di ridurre a termini forse più alla nostra portata i termini e i concetti con cui si esprimono nell'*instrumentum laboris*, i professionisti della Logica moderna per riferirsi all'intervento delle circostanze personali, oggettive, estensive, intensive... nelle nostre affermazioni e nell'analisi delle stesse.

³⁸ Senz'altro la qualifica *giudiziale* ridimensiona non poco il titolo *logica (giuridica) decisionale*. Ma nello stesso tempo la adegua molto di più alla finalità che ci si propone, *la decisione* appunto.

³⁹ Ci riferiamo a una certa Logica *normativa* o di riflessione dottrinale e sistematica sul corpo legale (Teoria generale del Diritto, codici delle diverse discipline giuridiche, ecc.).

ce. Ed è una Logica che partendo da dati che per lo più appartengono alla sfera privata chiedono una risposta (decisione) che s'inserirà nell'ordine pubblico.

Prima tuttavia di ridurre la *Logica giuridica decisionale* agli schemi scolastici delle deduzioni e delle induzioni nell'ambito di un'attività molto qualificata, possiamo iniziare con una connotazione psicologica intima, poiché la decisione avviene pure –e come!– nell'esperienza personale del singolo. Per non abbandonare una certa prospettiva giuridica, considereremo la Logica *decisionale* in quel primo momento che è comunemente conosciuto, soprattutto tra noi, come *atto positivo di volontà*. La Giurisprudenza matrimoniale si è sforzata mille volte in distinguerlo da un atto *non* positivamente *decisionale*. Anche se giustamente si è fatto notare che è difficile concepire un atto di volontà che non sia positivo⁴⁰, è non scevro di difficoltà concepire un *atto personale* che non coinvolga intelligenza e volontà, credo che, a prescindere dagli effetti ben conosciuti attribuiti a tale atto, un modo di identificarlo sarebbe precisamente considerarlo *decisionale della simulazione o della nullità (del Matrimonio)*. E cioè: opera di una *decisa* intelligenza e volontà.

3. APPLICAZIONE GIUDIZIALE DELLA LOGICA CLASSICA

E approdando finalmente allo schema aristotelico della silloge, entriamo nell'analisi delle premesse e della conclusione come vogliono i più qualificati autori della Logica classica, recepiti per l'occasione negli onori della *Logica giuridica e perfino giudiziale*⁴¹. Va da sé che la qualifica di *Logica giuridica o giudiziale decisionale* non si allontanerà dalle nostre osservazioni.

La *premessa maggiore*, in un'impostazione formale alla quale ci tengono abituati i nostri processualisti sarebbe la Legge. Una Legge però che non va lasciata da sola nella sua proposizione universale ed astratta, ma aggiornata con una interpretazione che a sua volta sarà suggerita dalla Legge stessa; altre volte dalla Giurisprudenza (*Iura*) e infine dalle esigenze dal fatto concreto che pure servirà per arricchire la Giurisprudenza⁴². Ma non è da lasciar da parte il carattere pubblico della Sentenza che, anche se applicata al fatto concreto, riporterà fino all'ultimo il senso di distacco dall'interesse di parte o dall'impatto emozionale che potrebbe falsare l'equanimità della risposta decisionale, chiamata a far Legge tra le parti (Can. 1642 § 2)⁴³.

La *premessa minore* con la presentazione del caso concreto porta ancora di più ad uno sforzo esistenziale ed interpersonale che, a prescindere da altri mezzi di prova che forse riproporrebbero il problema a monte (Perizie, Documenti...), ci portano a ritrovare una riflessione a lungo da noi oggi abbandonata.

⁴⁰ Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *El acto de voluntad por el que se crea o frustra el consentimiento matrimonial*, in *Revista española de Derecho canónico*, LI (1994), 567, nota n. 2.

⁴¹ È un luogo comune affermare che la Sentenza rispecchia un *sillogismo*. Così Pinto con un rilevante numero di autorità dottrinali: «che la Sentenza sia anche un sillogismo (dove la maggiore è la Legge; la minore è il caso; la conclusione è la Decisione) non si può negare; anzi essa è un insieme di sillogismi, reso vincolante e decisorio dall'atto della volontà del Giudice». V.P. PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto canonico*, Città del Vaticano, 1993, 378, nota n. 347; è inutile insistere dal punto di vista del nostro tema sull'importanza di queste ultime parole.

Stranamente Lega-Bartocetti invertono il ruolo delle premesse: «*in iudiciali disceptatione Sententia est ad instar consequentiae syllogismi cuius maior habetur in facto controverso iudicialiter discusso comprobato plene vel minus aut minime; minor enuntiat Ius ad controversiam iuridicam dirimendam applicandum: unde fluit Sententia, quae est consequentia praemissarum*». M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia ecclesiastica*, Romae, 1950, vol. II, 935-936. Non so se le eclatanti differenze siano una conferma per quanti diffidano del valore della Logica formale aristotelica.

⁴² Sotto questo profilo è molto significativo l'Istituto della *Restitutio in integrum* tanto nella sua origine e prima evoluzione nel diritto romano come nelle sue posteriori vicissitudini fino alla forma attuale di rimedio ultimo processuale nei Cann. 1645ss. (cfr. M. POLVERINO, *La 'Restitutio in integrum': principi fondanti nell'Ordinamento*, Tesi di Laurea nella Facoltà di Diritto canonico dell'Università S. Tommaso di Roma, a.a. 2009).

⁴³ È così come il Giudice riceve dall'esigenze della sentenza una conferma in più della sua *terzietà* nei confronti delle parti.

Mi riferisco all'interpersonalità. Non c'è dubbio che il legame tra Giudice (istruttore e deliberante) e parti e testimoni si svolge attraverso un legame dialogico –poco importa se orale o di mutua comprensione o attenzione– che mi sembra in occasioni troppo trascurato. Non può un Giudice che vive in determinate circostanze o che esperisce in un modo peculiare il suo mondo relazionale non prestare attenzione a tutto ciò quando deve pronunciarsi in un caso determinato. In certe correnti della Psichiatria o della Psicologia, si può essere reticenti o perfino censurare il cosiddetto *transfert* o l'immedesimarsi del medico nel malato. Nella Logica decisionale –invece– ciò dovrebbe essere in qualche modo, e tenendo presente la funzione del giudicante, obbligato. E ciò in un doppio senso: o per riconoscere le proprie limitazioni e condizionamenti e quindi cautelarsi nel suo approccio alla realtà o per aprirsi alla completa fisionomia delle altrui azioni o decisioni. Come abbiamo visto si decide non solo con l'intelligenza, ma anche con il cuore, con l'empatia che è una carità qualificatamente coniugale e, a modo suo, giudiziale e *decisionale*.

A proposito di questa empatia che è senz'altro sensibilizzarsi con l'altro, ma rispettandolo come altro, senza pretendere di sostituirsi ai suoi sentimenti, al suo modo di essere e di agire, non mi posso esimere dal riportare una saggia osservazione del gran Eduardo De Filippo il quale a proposito del lavoro teatrale (deve ancora farsi uno studio interessante, ed oggi ancora di più, tra teatro e processo⁴⁴) affermava che un buon attore, contro quello che si potrebbe pensare, non è quello capace di farsi il personaggio in modo di impadronirsi della sua vicenda come se fosse propria, ma quello invece che è capace di *gestire il personaggio* facendo emergere tutto quello che porta dentro. Se così è quando si tratta di vicissitudini private, molto di più deve essere quando sta in gioco la *iustitia christiana* e la salvezza degli uomini.

Ma ancora di più, Merleau-Ponty⁴⁵, analizzando il tessuto della relazione interpersonale come può essere la relazione uomo-donna, la relazione coniugale, ma anche, sebbene sotto altra prospettiva, la relazione Giudice-parte/testimone/ministero pubblico... afferma che sono tre i modi di rapportarsi della persona alla realtà in funzione delle caratteristiche di questa: 1) mondo oggettivo, 2) io e gli altri (nel suo insieme) e 3) io e l'altro. L'ultima posizione dovrebbe essere la propria di ogni incontro nel quale entrambi i comunicanti hanno un ruolo a sé.

Né si può censurare che la decisione acquisti così un eccessivo peso soggettivo quando è proprio la Legge quella che impone al Giudice di valutare le Prove d'accordo con la sua coscienza (Can. 1608 § 3) e le nostre presunzioni legali, che si direbbero appoggiate alla Legge stessa sono state tutte degradate –ci si scusi il termine– alla categoria di presunzioni solo *de Iure*⁴⁶ e in qualsiasi caso il Giudice è tenuto per il suo servizio alla verità, che non si distingue dalla salvezza delle anime (Can. 1752), a sobbarcarsi l'onere della prova (Can. 1585) con non minor vigore che la parte (Can. 1585). Ma conserva ancora la presunzione tutto il suo peso di ancoraggio al *fatto o fatti* nudi e crudi, quando si tratta delle presunzioni *hominis* (Can. 1586), o bisognerà corredare gli elementi *oggettivi* delle circostanze di tanti e tanto qualificati aspetti che si tolga non poco peso a una presentazione superficiale per trasformarla in circostanze o insieme di circostanze che vengono animate dalla *personetà* per essere valutate nella loro pregnanza “*orteguiana*” (=riferita a José Ortega y Gasset ed alla sua visione esistenziale e vitalista della Filosofia) che le personalizza e le rende irripetibili, immuni cioè dalla considerazione astratta.

Le osservazioni appena addotte ci mettono di fronte ad un'altra serie di argomenti non così strutturati *a priori* come le regole e i commenti prima stilati ma non meno rilevanti all'ora di valutare la *decisione*. Mi riferisco, è chiaro, all'atteggiamento del Giudice che deve giudicare senza spogliarsi di molti e gravi condizionanti del suo giudizio. Infatti le *motivazioni*, molto di più nelle decisioni *indiziarie* acquistano la loro forza in funzione della sensibilità, preparazione, *em-*

⁴⁴ Non per niente abbiamo a che fare con *attori e attrici, con ricostruzioni di fatti e di sentimenti...*

⁴⁵ Cfr. M. MERLEAU-PONTY, *Phénoménologie*, 405 ss.

⁴⁶ Come si sa nella disciplina precedente si riconoscevano anche le *presuntiones Iuris et de Iure* (cfr. Can. 1826/CIC 1917) che escludevano *a priori* la possibilità di prova diretta in contrario.

patia, senz'altro del giudicante. Le motivazioni, quel tessuto di premesse minori⁴⁷ che porteranno alla legittimazione –in coscienza e in coerenza con la Legge (cfr. Can. 1608 § 3)– della decisione, vincolano la *persona* del Giudice attraverso il doppio filo della *coscienza* e della *certezza morale*.

Vorrei aggiungere, anche come ben meritato momento di distensione una parabola. Ritroviamoci ancora sui banchi della scuola, liceali al massimo, con voglia di imparare (con l'esempio che abbiamo sempre gradito dal professore) e convertirci –la parabola è un genere letterario che predilige il Vangelo– con una storia virtuale. Poco tempo fa, attirato soltanto dal nome dell'autore e della sensibilità verso l'argomento trovato nell'ineffabile *internet*, assistetti a un lavoro del drammaturgo svizzero Dürrenmatt con l'innocente titolo “*Die Panne*”: l'avaria automobilistica. Si tratta di una favola, che solo per convenienza congiunturale riduciamo alla *Logica decisionale*, quando in realtà presenta una caustica –e non tanto dissimulata– critica dell'amministrazione della giustizia. Vale la pena ricordare la storiella anche come momento di svago mentale.

Un uomo qualunque –un povero cristiano verrebbe da dire– incappa in un'avaria della propria vettura per strada. In piena notte lo sfortunato cerca un rifugio di ventura e lo trova in casa di un Magistrato in pensione. Il vecchietto si gode la vita di riposo con un vezzo molto particolare: insieme con altri due veterani dell'Amministrazione giudiziaria –un Pubblico Ministero e un Patrono difensore– sottomette a Processo gli ospiti che arrivano a casa. Il Processo si svolge attraverso un banchetto di lauti cibi e generose libagioni in modo da metter in dubbio con fondamento se i Magistrati avranno la dovuta discrezione di giudizio necessaria per esercitare il grave ruolo che si sono assunti. Comunque sia, attraverso un'arringa, a quanto pare molto valida, del Pubblico Ministero e una difesa, piuttosto melanconica e poetica, del Patrono, l'imputato viene condannato a morte. Il presunto accusato, affascinato del lavoro svolto dal Promotore di Giustizia non solo ammette ma anche ammira la sua condanna. E quando si ritira convinto della giustizia nella ricognizione del suo delitto e del castigo, ecco che riemerge il Giudice e proclama: «è vero che il nostro imputato è colpevole. Si deve pensare però che non è lui che ha offeso la società ma è prima e di più la società che ha offeso lui. Perciò lo assolviamo». Ma nello stesso momento in cui si sentono queste parole, dietro le quinte si sentono tre spari dai quali è presumibile dedurre che l'imputato ha reso giustizia a se stesso.

Logica decisionale delle parole, salto nel buio dall'argomentazione alla realtà, impotenza della Legge, di quella Legge particolare che si esprime nella Sentenza?

La parabola rimane lì, attendendo la nostra seria ed impegnata riflessione. E conversione.

4. CONCLUSIONE

Penso che le riflessioni esposte, cariche per di più di verifiche procedurali, daranno spazio, soprattutto attraverso una lettura *empatica* e riposata ed accanto ad altre arrivate da molto diverse prospettive, a non poche conclusioni e suggestioni.

Ma prima di finire non vorrei, né posso, esimermi di metterle a confronto con i suggerimenti che mi sono stati dati nell'*instrumentum laboris* a proposito della specificità della *Logica decisionale* e del modo con cui questa rifugge una troppo semplicistica riduzione alla Logica del puro calcolo leibniziano, o potremmo anche dire, spinoziano di computo matematico o addirittura geometrico.

⁴⁷ A dire il vero neanche ora si sa se parlare di premessa *maggiore* in quanto presente a prescindere dai connotati di fatto, poiché presenti, almeno in radice, nella persona e personalità del giudicante; o minore, poiché dedotta anch'essa (o esse) dalle circostanze di fatto.

Sono fondamentalmente quattro gli appunti che ancora il nostro *instrumentum laboris* farebbe a una *Logica*, nel senso comune attribuito alla parola, applicata alla funzione *decisionale* troppo disinvoltamente: *assiomatizzazione, categorizzazione, riduzione del fatto al Diritto e singolarità della decisione*.

- Col proposito di adombrare qualche idea attorno a ciascuno, comincerei per sostituire –in ordine alla decisione– il termine “*assioma*” con “*teorema*”. Anche se non nascondo la mia simpatia per una parola che sembra, almeno foneticamente, avvicinare l’idea di valore, “*assioma*” pare privilegiare l’idea di ammissione pacifica previa alla dimostrazione; “*teorema*” aggiunge a questo stesso salto di affermazione *a priori*, l’applicazione *contemplativa*, senza sforzo razionale, di un fatto, o una conclusione, data per comprovata. “*Teorema*” così è stato usato ed abusato precisamente nel gergo forense nel quale non ha buona stampa. Senz’altro né assiomi né teoremi⁴⁸ devono trovar posto nella decisione giuridica dedotta sempre da quello che si è portato e provato al vaglio dell’Organo deliberante. Ma una certa ammissione previa di principi fondamentali, condivisibili anche come integranti della certezza morale comune tra Organo giudicante e soggetto giudicato sembra non solo necessaria ma anche utile affinché il convincimento del Giudice sia auspicabile nei protagonisti della controversia.

- In quanto alla *categorizzazione*, mi sembra che in questo caso si adoperi un salto alla rovescia dal reale al virtuale, dall’esistente al platonico, che non combaccia bene con il vivere, soffrire e gioire dei protagonisti della storia della salvezza. Abbiamo già notato il pericolo di un uso formale *disincarnato* delle parole; e *disincarnato* è l’uso della parola nella Legge, in una lettura superficiale, poco attenta al contesto e alle circostanze... Penso che perfino il nostro rito forense, così ancorato all’*in facto*, propizi una *decisione non categorica*, che non salti le barriere dell’esistente, allegato e provato con tutte le sue circostanze, irriducibili ad un modello *universale*.

- Un caso particolare è la *riduzione* del fatto alla norma. Forse dobbiamo ammettere che oggi in forza di questa spinta esistenziale siamo in grado di censurare il modello legale che ci è stato tramandato di silloge decisionale norma-fatto-decisione. L’atto umano è irriducibile: se non altro per una sua imprevedibile libertà e per le sue motivazioni. Penso che la Legge debba, e fino ad un certo punto, prevedere ed abbandonare la sua imperturbabile maestà per avvicinarsi di più, molto di più, alla precarietà delle azioni umane. Né credo che sia altro il criterio di quel divin Maestro e supremo Legislatore che fa parlare i gigli, gli infanti, le pietre... che non sono senz’altro accolti nel precetto legale.

- E infine, la *singolarità del caso*. Si intende censurare la singolarità del caso rendendolo incompatibile con l’universalità della Logica e della norma? Certamente la Logica ammette il singolare e l’esistente e la norma le eccezioni, le esimenti, le scusanti... È possibile che il problema più che altro consista negli approcci metodologici: un’eccessiva subordinazione del valore *singolare* alla *categoria universale*. Vi confesso che, per quanto sta alla decisione, due aspetti mi hanno tranquillizzato nel duro e lungo cammino quarantennale del decidere: il decidere *in casu* ed il carattere *collegiale* della decisione: la irremovibile sicurezza, non inferiore a quella della Legge, del già pensato, già voluto, già fatto, e la pluralità di prospettive alla quale è più difficile sfuggire nella concentrata attenzione di tre su una sola azione.

Sono state queste le molto semplici osservazioni di un veterano, non so se venerabile, *sacerdos*, detto con ragione e verità –*Iure quis sacerdotem me dicat Iuris* (Celsus apud Ulpianum, D., 1,1.1.1)–. Il tempo che è durata la mia esperienza sicuramente ha datato la mia scienza. Ma le mie parole vorrei che fossero state un grato e accettabile ministero al cospetto del Giudice degli uomini e della storia e oggi un non troppo pesante onere per la vostra attenzione.

⁴⁸ Le due parole greche dell’etimologia hanno una particolare suggestione: “*assioma*” sarebbe la dignità attribuibile ad un enunciato che non ha bisogno di dimostrazione; “*teorema*” la conclusione speculativa che rifugge la dimostrazione fattiva.